

**Oggetto: Esame ed approvazione delle osservazioni del Piano di Localizzazione delle SRB (Stazioni Radio Base) per la telefonia mobile e della normativa regolamentare e contestuale approvazione della variante urbanistica.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la vigente normativa ha classificato la rete di telefonia mobile come servizio ai cittadini e che pertanto gli impianti necessari alla diffusione sono ritenuti “*opere di urbanizzazione primaria*” e gli Enti Gestori hanno la possibilità di decidere sia quanti impianti installare sia dove installarli;

**Considerato** che gli Enti Locali hanno come unico strumento di governo del territorio per quanto riguarda l’installazione di antenne per la telefonia mobile (SRB – Stazioni Radio Base) la possibilità di individuare e mettere a disposizione degli Enti Gestori siti idonei a condizione che sia garantita ai medesimi la radio copertura richiesta e come previsto dall’art. 8 - comma 6 della Legge n. 36/2001, in base al quale “*i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*”;

### **Richiamata:**

- la delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27/09/2007 con la quale è stato approvato il *Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare*;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2008 con la quale è stato approvato il *Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio delle stazioni radio base di telefonia mobile*;

**Richiamato** il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio delle stazioni radio base approvato, che all’art. 7, prevede che “*... ogni due anni, i Gestori interessati presentano all’Ufficio Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell’anno solare successivo*”;

**Premesso** che è interesse dell’Amministrazione mantenere aggiornato il Piano di Localizzazione delle SRB, quale strumento indispensabile per individuare in maniera condivisa con cittadini, comitati e gestori, i siti destinati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, al fine di salvaguardare prioritariamente la salute pubblica e minimizzare per quanto possibile l’impatto che detti impianti hanno sull’ambiente e sul paesaggio, nel rispetto dei diritti dei Gestori;

**Richiamate** le richieste pervenute dai Gestori di telefonia mobile (Wind, Vodafone, Telecom) nelle quali vengono indicate le aree di ricerca per le nuove installazioni di Stazioni Radio Base (S.R.B.), nonché la richiesta di spostamento/accorpamento di alcune stazioni già esistenti;

**Richiamato** l’Accordo Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 23/12/2008 tra il Comune di Abano Terme e la Società Polab s.r.l., il quale prevede che tale Ditta elabori l’aggiornamento periodico del Piano Territoriale e fornisca la consulenza per l’installazione di Stazioni Radio Base di Telefonia Mobile nel territorio di Abano Terme;

**Richiamato** il Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio delle Stazioni Radio Base, che prevede all’art. 8, la pubblicazione del Piano di Localizzazione affinché ogni cittadino, associazione, comitato portatore di interessi collettivi o diffusi nonché i Gestori, possano presentare

memorie e documenti per esprimere le proprie osservazioni in merito alle previsioni in esso contenute nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione;

**Preso atto** che il Piano di Localizzazione è stato presentato alla cittadinanza durante gli incontri pubblici del 14/03 - 18/04 - 14/05/2012 e integrato secondo le osservazioni, indicazioni e suggerimenti che tecnicamente potevano essere accolti e che comunque non comportavano un peggioramento dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai fini salvaguardare la salute pubblica;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n 33 del 31/05/2012 di adozione delle modifiche al Piano di Localizzazione SRB (Stazioni Radio Base) per la telefonia mobile e contestuale adozione della variante urbanistica per l'adeguamento della normativa regolamentare di riferimento

**Considerato** che la delibera sopra citata è stata pubblicata il 1° giugno 2012 e pertanto il termine ultimo per ricevere le osservazione si è concluso in data 2 luglio 2012;

Viste le osservazioni pervenute di seguito elencate:

1. Prot. n. 20637 del 25/06/2012 da parte del Comitato Rotatoria Battisti;
2. Prot. n. 20693 del 26/06/2012 da parte del Sig. Giorgio Bassan;
3. Prot. n. 21074 del 28/06/2012 da parte della Sig.ra Ginnina Lazzaro;
4. Prot. n. 21075 del 28/06/2012 da parte dei Residenti di Via Stazione e Via Romana;
5. Prot. n. 21077 del 28//06/2012 da parte del Comitato Giarre di Abano Terme, Associazione salviamo gli alberi di Abano e Montegrotto, Comitato per la salvaguardia del territorio di Abano Terme e Comitato spontaneo di Monteortone;
6. Prot. n. 21289 del 29/06/2012 da parte dei F.lli Zilio;
7. Prot. n. 21385 del 02/07/2012 da parte di Telecom Italia;

**Copnsiderato** che le osservazioni sopra citate sono state analizzate e discusse nella Commissione Urbanistica del 12 luglio 2012 e contro dedotte sulla base del parere tecnico espresso come risulta dall'allegato al presente atto (Allegato A);

**Richiamato** il Regolamento Edilizio, Parte quarta – Art. 53 *“Installazione, modifica e adeguamento di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici”* il quale disciplina le procedure e le modalità per l'autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti in questione;

**Richiamato:**

- l'art. 48 – comma 5 della L.R. 11/2004, che stabilisce che i piani regolatori generali mantengono la loro efficacia sino alla approvazione del primo PAT;
- l'art. 48 – comma 1bis della L.R. 11/2004, che si riporta di seguito in parte: *“In deroga al divieto previsto dal comma 1 e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi delle normativa di cui al comma 1, le varianti alla strumento urbanistico generale di cui all'art. 50 – commi 3, 4 e 9, della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni...”*;
- il comma 4, Art. 50 legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, che alla lettera l) riporta: *“sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:..... l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e regolamento edilizi, con esclusione degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione”*;

1) **Vista** la variante al P.R.G. che prevede la modifica al Regolamento Edilizio, *Parte quarta, dall'art. 53 all'art. 63 "Installazione, modifica e adeguamento di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici"* che si compone dei seguenti elaborati:

- estratto R.E. – stato attuale;
- estretto R.E. – stato comparativo;
- estratto R.E. – stato modificato;

- **Vista** la delibera di Consigli Comunale n. 33 del 31/05/2012 di adozione della variante al PRG ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 – comma 4 lett. l), al fine di dotare questo ente di un unico regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio delle stazioni radio base di telefonia mobile e, precisamente, mantenere il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2008 dal titolo "*Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio delle stazioni radio base di telefonia mobile*" opportunamente aggiornato;

- **Vista** la comunicazione di questo ente Prot. 17568 del 1° giugno 2012 con la quale è stato trasmesso alla Provincia di Padova la variante parziale in oggetto per disporre il relativo avviso di deposito;

- **Vista** la nota della Provincia di Padova del 09/07/2012 Prot. 98279 (nostro Prot. n. n..... del .....) con la quale comunica l'avvenuto deposito e che nei tempi prescritti non sono pervenute osservazioni;

**Considerato** che in merito alla variante urbanistica non sono pervenute osservazioni presso questo ente;

**Richiamato** l'art. 42 – comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- **Richiamato** il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

**Considerato** che la delibera ed i suoi contenuti è stata illustrata in Commissione Consiliare Urbanistica durante la seduta del 12 luglio 2012;

- **Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrate e sostanziale;

**Con voti** .....

## **D E L I B E R A**

1. **Di approvare** il documento di analisi contenete le controdeduzioni alle osservazioni al Piano di Localizzazione delle SRB (Stazioni Radio Base) e suo Regolamento secondo l'elaborato allegato (Allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante dell'atto stesso.

2. **Di approvare** il Piano di Localizzazione delle SRB (Stazioni Radio Base) elaborato dalla Società Polab s.r.l comprensivo delle tavole grafiche esplicative "A" e "B" e il Regolamento secondo quanto stabilito nelle controdeduzioni alle osservazioni di cui all'allegato A) e approvate nel precedente punto;

3. **Di approvare** ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. n. 61/1985 la variante urbanistica per la modifica al Regolamento Edilizio, per quanto riguarda la *Parte quarta, dall'art. 53 all'art. 63* "Installazione, modifica e adeguamento di infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici" per quanto espresso in premessa, che si compone dei seguenti elaborati:
- estratto R.E. – stato attuale;
  - estratto R.E. – stato comparativo;
  - estratto R.E. – stato modificato;
- prendendo atto che non sono pervenute osservazioni entro i termini prescritti;
- 4) **Di prendere atto** che la variante urbanistica non comporta alcuna variazione al dimensionamento del Piano Regolatore Generale;
- 5) **Di prendere atto** che la variante approvata viene inviata alla struttura provinciale e che acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di avvenuta esecutività.
- 6) **Di dare mandato** al Dirigente dell'ufficio unico dei servizi tecnici di provvedere con propria determinazione alla presa d'atto dell'adeguamento degli elaborati del PRG vigente (Regolamento) alle modifiche introdotte con la variante in argomento.
- 7) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;



# COMUNE DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

35031 – Piazza Caduti, 1

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Esame ed approvazione delle osservazioni del Piano di Localizzazione delle SRB (Stazioni Radio Base) per la telefonia mobile e della normativa regolamentare e contestuale approvazione della variante urbanistica.

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

### PARERE FAVOREVOLE

- In ordine alla regolarità tecnica:

data

11/07/2012



Il Dirigente del Servizio



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

**CITTA' DI ABANO TERME**  
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499  
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – [www.abanoterme.net](http://www.abanoterme.net)



**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE  
S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E DELLA  
NORMATIVA REGOLAMENTARE.**

**OSSERVAZIONI**  
**Allegato A**

Adozione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/05/2012.

**OSSERVAZIONE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE.  
ADOZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 31/05/2012.**

N. Oss.	Data e Prot.	Soggetto	Osservazione (Sintesi)	Parere Tecnico	Parere Commissione Urbanistica	Determinazioni conclusive del Consiglio Comunale
1	25/06/2012 Prot.n. 20637	Comitato Rotatoria Battisti. Pres. Valentina Brigo	Il Comitato è contrario all'installazione dell'antenna sulla rotatoria via Cesare Battisti / Via dei Colli perché: - l'area è densamente abitata e pertanto esiste un maggiore rischio per la salute; - vicinanza parco pubblico e scuola primaria; - danno all'immagine e impatto paesaggistico in quanto la rotatoria è posta all'ingresso della città; - danno economico alle abitazioni.	La localizzazione dell'antenna sulla rotatoria sita tra via Cesare Battisti / via dei Colli, è stata verificata da parte della società POLAB, la quale, oltre ad assicurare il rispetto della copertura per il servizio pubblico, ha verificato l'impatto elettromagnetico garantendo, così la minimizzazione all'esposizione della popolazione e tutelando la salute. La localizzazione dell'antenna rispetta il regolamento adottato ed in approvazione, atteso che quest'ultimo vieta la localizzazione all'interno dei siti sensibili quali parchi, scuole etc.	La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. In ordine alle questioni di merito, le quali attengono ad aspetti ambientali ed economici, si è del parere che tale scelta di collocare l'antenna in una rotatoria sia la migliore soluzione possibile attualmente, considerato che si potranno valutare sistemi di mascheramento a carico dei gestori. Si ritiene, inoltre, che l'eventuale oscillazione del valore di un immobile in prossimità di un'antenna non sia facilmente valutabile, anzi si è del parere che per determinati fabbricati il valore potrebbe anche aumentare in presenza di un servizio pubblico che nel caso specifico garantisce anche la salute pubblica. Le argomentazioni, in linea generale, possono anche essere condivisibili, tuttavia a seguito delle analisi specialistiche di POLAB si respinge l'osservazione condividendo in toto il parere tecnico espresso e quello della Commissione Urbanistica.	Le argomentazioni, in linea generale, possono anche essere condivisibili, tuttavia a seguito delle analisi specialistiche di POLAB si respinge l'osservazione condividendo in toto il parere tecnico espresso e quello della Commissione Urbanistica.
2	26/06/2012 Prot. n. 20693	Sig. Giorgio Bassan	Propone modifiche ad alcuni articoli del regolamento. Per la complessità e il numero di modifiche si rimanda all'Allegato I).	Si rimanda all'Allegato I).	La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. Si condivide completamente quanto contenuto nell'Allegato I).	Si condivide totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica secondo quanto istruito nell'Allegato I).
3	28/06/2012 Prot. n. 21074	Sig. ra Giannina Lazzaro	1) Chiede motivazioni circa la scelta di localizzazione su rotatoria via Cesare Battisti / Via Colli, piuttosto che sulla rotatoria via Stella /Via Colli, a parità di densità abitativa; 2) indicazione nel Piano di Localizzazione dei Comitati e delle istanze da loro formulate; 3) richiesta di valutare le esposizioni elettromagnetiche a fronte di più impianti collocati in un unico palo; 4) prevedere la distribuzione del carico elettromagnetico in maniera equa su tutto il territorio comunale; 5) presenza della scuola primaria Pascoli nelle vicinanze ove è prevista l'installazione;	Scelta supportata dalla possibilità di unificare in un unico impianto più antenne, considerando contestualmente l'esposizione alle emissioni della popolazione e risultata essere conforme ai limiti di legge; 2) indicazione dei Comitati e delle loro istanze risulteranno agli atti istruttori; 3) tale valutazione è stata effettuata ed è risultata conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente; 4) il piano di localizzazione viene eseguito sulla base della conoscenza della rete esistente e futura e garantendo una corretta copertura e distribuzione del carico	La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile e pertanto l'osservazione non si accoglie	Si condivide totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica e pertanto non si accoglie l'osservazione.

**OSSERVAZIONE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE.  
ADOZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 31/05/2012.**

N. Oss.	Data e Prot.	Soggetto	Osservazione (Sintesi)	Parere Tecnico	Parere Commissione Urbanistica	Determinazioni Conclusive del Consiglio Comunale
			<p>6) spostamento dell'impianto Wind di via M.te Santo contemporaneamente all'installazione dell'impianto su via Cesare Battisti / Via dei Colli (Telecom – Vodafone);</p> <p>7) ipotesi di innalzamento dei limiti di sicurezza all'esposizione elettromagnetica, stabiliti dalla legge;</p> <p>8) monitoraggio costante e rendere accessibili i dati a tutti i cittadini;</p> <p>9) Svalutazione economica degli immobili;</p> <p>10) impatto paesaggistico all'ingresso della città di Abano Terme.</p>	<p>elettromagnetico;</p> <p>5) l'edificio scolastico risulta essere esposto alle immissioni elettromagnetiche, secondo le simulazioni eseguite, in maniere conforme a quanto previsto dalla norma;</p> <p>6) si consideri che l'impianto di via M.te Santo si trova su area privata. Pur confermando l'impegno di questo ente alla delocalizzazione, non è possibile garantire quanto richiesto fino alla scadenza naturale del contratto privatistico;</p> <p>7) tale ipotesi non dipende dalla volontà di questo ente, ma da valutazioni di organi superiori;</p> <p>8) è confermata la volontà di effettuare i monitoraggi degli impianti, ma questo è possibile se si dispone di un canone e se gli impianti sono su area pubblica;</p> <p>9) si ritiene che l'eventuale oscillazione del valore di un immobile in prossimità di un'antenna non sia facilmente valutabile, anzi si è del parere che per determinati fabbricati il valore potrebbe anche aumentare in presenza di un servizio pubblico;</p> <p>10) si ritiene che la scelta di collocare l'antenna in una rotatoria sia la migliore soluzione possibile attualmente, considerato che si potranno valutare sistemi di mascheramento a carico dei gestori.</p>		
4	28/06/2012 Prot. n. 21075	Residenti di via Stazione e via Romana.	<p>Chiedono una localizzazione alternativa all'impianto previsto in via Stazione minimizzando l'esposizione ai campi elettromagnetici e proponendo in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tronco stradale chiuso di via P.te della Fabbrica;</li> <li>- area di proprietà comunale di via Giusti (Acquedotto);</li> <li>- nuova rotatoria in costruzione tra via Romana / via Diaz;</li> <li>- area agricola adiacente al cementificio su via Romana;</li> <li>- nei tratti di strada lungo via Erizzo, Levante Ferrovia o Podrecca.</li> </ul>	<p>Quanto proposto è stato considerato fin dalla fase di redazione del piano. Tali proposte di localizzazioni alternative, non possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tronco stradale via P.te della Fabbrica: non soddisfa le esigenze del gestore in quanto troppo decentrata (vedi osservazione n. 7 della Telecom);</li> <li>- l'area di proprietà comunale di via Giusti non si ritiene adeguata in considerazione delle attuali previsioni urbanistiche;</li> <li>- considerato quanto esposto al primo punto, via Romana / via Diaz, è ancor più peggiorativa;</li> <li>- l'area agricola adiacente al cementificio non è di proprietà comunale;</li> <li>- per i tratti di strada via Erizzo e Podrecca, in prossimità della linea ferroviaria, non ci sono aree comunali idonee considerando che l'impianto dovrebbe essere installato ad una distanza di sicurezza dalla linea ferroviaria pari all'altezza del</li> </ul>	<p>La Commissione Urbanistica prende atto e condivide totalmente il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. Pertanto l'osservazione viene accolta limitatamente alla possibilità di installare l'impianto sul tronco stradale chiuso di via Levante Ferrovia fronte ex Casa Maestre, solo nel caso non avvenisse l'installazione prevista nell'osservazione n. 6 proposta dai F.lli Zilio.</p>	<p>Si condivide in totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica. Pertanto l'osservazione viene accolta limitatamente alla possibilità di installare l'impianto sul tronco stradale chiuso di via Levante Ferrovia fronte ex Casa Maestre solo nel caso non avvenisse l'installazione prevista nell'osservazione n. 6 proposta dai F.lli Zilio.</p>



**OSSERVAZIONE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE. ADOZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 31/05/2012.**

N. Oss.	Data e Prot.	Soggetto	Osservazione (Sintesi)	Parere Tecnico	Parere Commissione Urbanistica	Determinazioni Conclusive del Consiglio Comunale
5	28/06/2012 Prot. n. 21077	Comitato Giarre di Abano Terme, Associazione gli salviamo alberi di Abano e Montegrotto, Comitato per la salvaguardia del Territorio di Abano Terme, Comitato spontaneo di Monteorotone.	1) Chiedono che il piano di localizzazione sia guidato dal principio di preservare la salute dei cittadini riducendo al minimo l'esposizione elettromagnetica e vengano fornite tutte le informazioni necessarie in campo tecnico e sanitario; 2) chiedono il costante monitoraggio dei campi elettromagnetici e l'informazione alla popolazione degli esiti. Chiedono, inoltre, che il monitoraggio avvenga a 360° rispetto l'antenna, non solo da terra ed effettuato da enti terzi indipendenti dai gestori; 3) chiedono di posizionare gli impianti non a ridosso delle abitazioni in cui ragionevolmente si può prevedere un'esposizione continua per più di 4 ore; 4) chiedono di prevedere il co – siting accorpando più operatori sullo stesso impianto; 5) chiedono venga dato riscontro alle osservazioni presentate al piano in questione; 6) chiedono di valutare la possibilità di prevedere un diverso sito dell'impianto individuato nell'area verde tra via Previtali e via dei Colli Euganei proponendo l'area del depuratore. 7) possibilità di trovare un sito pubblico nei pressi dell'argine ove localizzare l'impianto ora previsto su area privata di via S. Giustina. 8) viene proposta una diversa localizzazione per l'impianto di via via Stazione (alternativa: tronco stradale chiuso via P.te Fabbrica o rotonda via Romana / via Diaz)	palo, pur non esistendo una norma specifica. Si ritiene soluzione percorribile l'installazione dell'impianto in via Levante Ferrovia sul tronco stradale chiuso fronte ex Casa Maestre, nel caso non avvenisse l'installazione prevista nell'osservazione n. 6 proposta dai F.lli Zilio.	La Commissione Urbanistica prende atto e condivide totalmente il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. I principi generali contenuti nell'osservazione vengono condivisi e pertanto accolti. Non viene accolta, invece, la proposta di localizzare l'antenna presso il depuratore, in quanto in tale sito esiste già un antenna Vodafone ed proprio la stessa compagnia che chiede un altro sito per completare la copertura di rete. Così pure non può essere accolta la proposta alternativa dell'impianto di via Stazione per le motivazioni espresse nell'osservazione n. 4.	Si condivide in totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica. I principi generali contenuti nell'osservazione vengono condivisi e pertanto accolti. Non viene accolta, invece, la proposta di localizzare l'antenna presso il depuratore, in quanto in tale sito esiste già un antenna Vodafone ed proprio la stessa compagnia che chiede un altro sito per completare la copertura di rete. Così pure non può essere accolta la proposta alternativa dell'impianto di via Stazione per le motivazioni espresse nell'osservazione n. 4.
6	29/06/2012 Prot. n. 21289	F.lli Zilio	Richiede di valutare la possibilità di porre la SRB (Stazione Radio Base) sul terreno di proprietà dei F.lli Zilio. Tale soluzione è dettata dal fatto che il piano di localizzazione prevede l'installazione dell'antenna in prossimità di un sito sensibile (ex Centro Disabili "Il Battello"). Propone pertanto l'area di loro proprietà per i seguenti motivi: - zona PRG idonea; - distante da aree sensibili; - pre-accordo commerciale con gestore di telefonia;	1) Lo scopo principale del piano di localizzazione e del regolamento è proprio di minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici. Il piano è stato presentato in tre incontri pubblici con la presenza di esperti, assolvendo, pertanto, a quanto richiesto; 2) è confermata la volontà di effettuare i monitoraggi degli impianti, ma questo è possibile se si dispone di un canone e se gli impianti sono su area pubblica. Il Regolamento adottato, prevede delle campagne di monitoraggio, i cui dati saranno adeguatamente pubblicati ed effettuate da enti terzi indipendenti dagli operatori telefonici. Per quanto riguarda la rete permanente di monitoraggio, si ritiene utile installarla in prossimità dei siti più sensibili in una logica di equilibrio tra costi e benefici; 3) il piano di Localizzazione ha considerato tale problematica e non risultano esserci impianti posti a ridosso delle abitazioni, salvo alcuni casi già attivi posti su siti privati, sui quali si sta comunque avviando un processo di delocalizzazione; 4) nel piano di localizzazione e nel Regolamento adottato, tale previsione è contenuta ed auspicata; 5) tutte le osservazioni verranno considerate e valutate. Verranno applicate le procedure previste compresa l'adeguata pubblicità degli atti nelle forme previste per gli atti pubblici; 6) il sito del depuratore ha già un'installazione Vodafone presente e l'attuale richiesta va ad integrare la rete; 7) non vi sono proprietà pubbliche nella zona indicata; 8) tecnicamente non possibile per le stesse motivazioni esposte all'osservazione n. 4.	La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. L'osservazione pertanto viene accolta con le seguenti prescrizioni: - che venga corrisposto a questo ente una percentuale del canone pari al 30% e che analoga percentuale venga corrisposta anche per ogni altro	Si condivide in totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica. L'osservazione pertanto viene accolta con le seguenti prescrizioni: - che venga corrisposto a questo ente una percentuale del canone pari al 30% e che analoga percentuale venga corrisposta anche per ogni altro

**OSSERVAZIONE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE.  
ADOZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 31/05/2012.**

N. Oss.	Data e Prot.	Soggetto	Osservazione (Sintesi)	Parere Tecnico	Parere Commissione Urbanistica	Determinazioni Conclusive del Consiglio Comunale
7	02/07/2012 Prot. n. 21385	Telecom Italia.	<p>- presenza di altre infrastrutture (elettrdotto) pertanto non viene pregiudicata la qualità ambientale già compromessa. La società F.Ili Zilio, inoltre, propone di corrispondere una quota pari al 20% del canone a scopi sociali per l'abitato di Giarre.</p> <p>Di seguito vengono riportate le osservazioni trasmesse da Telecom Italia con le quali vengono richieste delle modifiche rispetto a quanto previsto nel Piano di Localizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) impianto Rif. 2, confermano la volontà di installare il nuovo impianto denominandolo "via Monte Santo";</li> <li>2) Telecom non condivide la delocalizzazione dell'impianto sito all'interno dello stadio sul traliccio dell'illuminazione, verso il pilone esterno posto sul parcheggio antistante lo stadio, in quanto lesivo sotto il profilo industriale / economico;</li> <li>3) nuova localizzazione Rif 3, impianto adiacente al cimitero, confermano la previsione di piano;</li> <li>4) Rif 1, nuovo sito da richiedere. Chiedono nuovo sito per lo sviluppo della rete mobile LTE su impianto già esistente in via Carabinieri (area pubblica);</li> <li>5) Abano Rif. 11 impianto via Stazione. Telecom Italia conferma la disponibilità di installare l'impianto nel sito individuato in via Stazione, mentre non ritiene consona la soluzione alternativa individuata nel tronco stradale chiuso di via P.te della Fabbrica, in quanto non garantisce gli obiettivi di copertura ed efficienza dell'impianto. Propone, inoltre, di effettuare l'installazione all'interno della proprietà RFI (Rete Ferroviaria Italiana) anziché nel sito di via Stazione.</li> </ol>	<p>del canone. Pertanto si ritiene che tale percentuale debba essere almeno uguale o superiore al 25%. Inoltre, si ritiene necessario che l'eventuale contratto per l'installazione di tale impianto debba prevedere fin da subito la possibilità di ospitare antenne di altri gestori (co – siting) in una logica di ottimizzazione delle strutture esistenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Si precisa che il Piano di Localizzazione individua Rif. 2 nella rotatoria Via dei Colli Euganei / Via Cesare Battisti. Si ritiene che da parte di Telecom vi si un'impresione essendo chiara la cartografia a cui fanno riferimento;</li> <li>2) tale delocalizzazione è stata proposta in quanto è presente agli atti di questo Comune espressa volontà di Telecom di spostare l'impianto come individuato, alla scadenza del contratto in essere. Si veda nota Telecom Italia n. 1176 IA/NE – ES&amp;M/IA del 15/01/2009;</li> <li>3) si prende atto della conferma;</li> <li>4) si può ritenere accoglibile la richiesta, trattandosi di una localizzazione su un sito già esistente, previa verifica delle emissioni elettromagnetiche;</li> <li>5) Abano Rif. 11 impianto via Stazione. Sotto il profilo tecnico, si ritiene di poter accogliere la richiesta di posizionare l'impianto all'interno della proprietà RFI (Rete Ferroviaria Italiana). L'accoglimento della richiesta comporterebbe la perdita del canone a favore dell'ente. Si ritiene pertanto percorribile la soluzione individuata all'osservazione n. 6.</li> </ol>	<p>corrisposta anche per ogni altro impianto installato;</p> <p>- che nell'eventuale contratto venga previsto l'obbligo di ospitare (co – siting) nel medesimo impianto altri gestori.</p> <p>La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. Accoglie parzialmente l'osservazione come da parere tecnico sulla localizzazione di cui all'osservazione n. 4 (Via Levante Ferrovia – Casa Maestre), ossia solo nel caso non avvenisse l'installazione prevista nell'osservazione n. 6 proposta dai F.Ili Zilio.</p>	<p>impianto installato;</p> <p>- che nell'eventuale contratto venga previsto l'obbligo di ospitare (co – siting) nel medesimo impianto altri gestori.</p> <p>Si condivide in totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica.</p> <p>Si accoglie parzialmente l'osservazione come da parere tecnico in particolare sulla localizzazione di cui all'osservazione n. 4 (Via Levante Ferrovia – Casa Maestre), ossia solo nel caso non avvenisse l'installazione prevista nell'osservazione n. 6 proposta dai F.Ili Zilio.</p>
8		Ufficio Tecnico Comunale (Solo al fine di correggere un errore materiale)	<p>Si evidenzia al comma 5, art. 15 del testo variato del Regolamento la presenza della dicitura "...a cura del gestore...". Si propone l'eliminazione.</p>	<p>Al comma 5, art. 15 del testo variato del Regolamento la presenza della dicitura "...a cura del gestore...". Si ritiene essere un refuso. Pertanto, quale errore materiale, è necessario eliminarlo per attribuire il corretto senso letterale alla frase in questione.</p>	<p>La Commissione Urbanistica prende atto e condivide il parere tecnico in quanto ritenuto rispettoso della normativa sulla telefonia mobile. Accolta.</p>	<p>Si condivide in totalmente il parere tecnico e quello espresso dalla Commissione Urbanistica. Si accoglie.</p>

## **Allegato 1)**

**(Allegato all'osservazione n. del del 26/06/2012 Prot. n. 20693)**

### **OSSERVAZIONE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE S.R.B. (STAZIONE RADIO BASE) E ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE.**

**ADOZIONE AVVENUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31/05/2012.**

#### **LEGENDA:**

**Rosso: proposte (osservazioni);**

**BLU= PARERE TECNICO**

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

- *(INSERIRE) Nell'ambito territoriale di Abano Terme è fatto divieto di installare impianti per la trasmissione in standard DVB-H o di altri impianti ad emissioni elettromagnetiche che possono nuocere alla salute pubblica e non siano comunque considerati "servizio pubblico". (Vecchio regolamento Abano Terme)*

**ACCOLTA. RIBADISCE QUANTO PREVISTO DALLA NORMA.**

#### **Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento**

1) Con il presente regolamento ...

- a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio; (sostituire o integrare la definizione con la vecchia definizione) – a. MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA (potrà sembrare una mera superficialità e/o puntiglio ma questa definizione è qualificante e programmatica rispetto a tutto il regolamento)*

**ACCOLTA. SI RITIENE LA NUOVA DICITURA PIU' APPROPRIATA.**

- b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; (eliminare parte in rosso non è essenziale e può compromettere tutto l'impianto cautelativo del regolamento)*

**ACCOLTA PARZIALMENTE. SI MODIFICA IL VERBA "ASSICORARE" SOSTITUENDOLO CON "GARANTENDO" RITENENDOLO PIU' ADEGUATO.**

Inserire ex-novo

f) *conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;*

**ACCOLTA. COSTITUISCE UNA MERA TRASPOSIZIONE.**

g) *favorire l' utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l'obiettivo di ridurre al livello più basso l'emissione di onde elettromagnetiche*

**ACCOLTA. SI RITIENE MIGLIORATIVA.**

h) *ASSICURARE IL COSTANTE MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED UNA SOLLECITA E TRASPARENTE INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN MERITO ALLE STESSE (vecchio regolamento Abano Terme)*

**ACCOLTA. ERA PRESENTE NEL VECCHIO REGOLAMENTO PER UN ERRORE MATERIALE NON E' STATA RIPROPOSTA.**

2) A tale scopo i soggetti interessati...

a. ....campi elettromagnetici, *(aggiungere) nonché, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.*

**NON ACCOLTA IN QUANTO C'E' UN PIANO DI LOCALIZZAZIONE**

## **CAPO II**

### **Art. 3- Criteri per la localizzazione degli impianti**

#### **Comma 6**

6. L'eventuale installazione degli impianti *di che trattasi* in siti diversi *(probabile refuso evidenziato in rosso)* .... all'approvazione del Consiglio Comunale.

**ACCOLTA. VIENE TOLTO "DI CHE TRATTASI" QUALE ERRORE MATERIALE.**

*Ad integrazione del comma 6:*

*Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'articolo 6 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal Piano di Localizzazione.*

**ACCOLTA CON MODIFICHE PER CHIAREZZA LETTERALE. LA NUOVA FRASE SARA' COSI' FORMULATA:**

**SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE SOLO SE TUTTE LE PRECEDENTI LOCALIZZAZIONI SI DIMOSTRERANNO INADEGUATE O INSUFFICIENTI A GARANTIRE LA COPERTURA DEI SERVIZI, NEL CASO DI MOTIVATA NECESSITÀ DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO IN TALI POSIZIONI CHE DIMOSTRI L'ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL COMPLETAMENTO DELLA RETE O L'EFFICACE COPERTURA DI UN'AREA CON IL SEGNALE IRRADIATO, COMUNQUE NEL RISPETTO DELLE AREE SENSIBILI COSÌ COME INDICATE ALL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LE RICHIESTE VERRANNO VALUTATE DAL PIANO DI LOCALIZZAZIONE.**

### **Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti**

#### **Comma 1**

a) ... **3 comma 5 p.to d)***(aggiungere ) in prossimità o comunque in posizioni tali per cui l'irradiazione potenziale raggiunga aree sensibili così come definite dall'articolo 5, comunque ad una distanza inferiore di 300 m; (o in alternativa) che garantisca un campo elettromagnetico inferiore a 0.3-0.4 V/m secondo le procedure di misura fissate dal DM 381/98, anche in combinazione di più gestori.*

**NON ACCOLTA. QUESTO ENTE SI ATTIENE ALLE NORME VIGENTI.**

Comma 2 (inserire anche) *ENAV (o no?)*

**NON ACCOLTA. SI RITIENE CHE NEL ETC, RIENTRI ANCHE TALE ENTE.**

**Art. 5 - Aree sensibili**

**Inserire ex-novo punto**

*d) Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione (distanza minima installazioni da stabilire in funzione del singolo caso).*

**NON ACCOLTA PERCHE' GENERICA, E PERTANTO GLI ENTI COMPETENTI SI ESPRIMERANNO IN MERITO.**

**Art. 7 - Catasto degli impianti**

**Comma 1 alla fine inserire:**

*Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.*

**NON ACCOLTA NEL SENSO CHE TALE MAPPA SARA' RESA DISPONIBILE E CONSULTABILE DA CHIUNQUE ATTRAVERSO AGGIORNAMENTI ANNUALI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO**

**Comma 2 ... alla fine contenente la/le scheda/e tecnica/che dell' impianto o degli impianti, (inserire)**

*con particolare descrizione e/o specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche del lobo di irradiazione delle frequenza/e erogata/e, il tipo antenna ed i valori della potenza di trasmissione, la localizzazione cartografica degli stessi impianti, le documentazioni relative al rilascio delle autorizzazioni, pareri dell' Arpav e Asl, copia dei controlli periodici effettuati, in particolare sulle misure di potenza e frequenza e i rilievi e/o misure periodiche di inquinamento elettromagnetico, specificando marca, tipo e matricola dello strumento, ed allegando i relativi certificati di revisione periodica dello strumento/i usato.*

**NON ACCOLTA. I DATI TECNICI SONO CONTENUTI NELLE SINGOLE PRATICHE**

**Art. 8 - Programma annuale delle installazioni**

**Comma 1 alla fine inserire:**

*Il programma annuale di sviluppo, per ciascun gestore, è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, previa istruttoria tecnica e una volta ottenuto il parere delle competenti Commissioni Consiliari. I vari programmi annuali concorreranno alla formazione del Piano di Localizzazione.*

**NON ACCOLTA. SI RITIENE CHE LE PRECISAZIONI PROPOSTE SIANO GIA' STATE CONSIDERATE AL COMMA 3, 6 E 7 DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO E CHE QUANTO PREVISTO IN DETTO REGOLAMENTO RAGGINGA OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE.**

**Comma 2 implementare come segue:**

*c. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili; (in rosso testo aggiunto)*

**NON ACCOLTA. IN QUANTO IL GESTORE CHIEDE UN'AREA DI COPERTURA E L'INDIVIDUAZIONE PRECISA DEL SITO SPETTA ALL'ENTE.**

*d. ubicazione esatta dell'impianto (con indicazione coordinate geografiche Gauss-Boaga);*

**NON ACCOLTA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE**

*e. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente (specificando se trattasi di impianto in tecnologia LTE), con indicate le seguenti caratteristiche:*

*· i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;*

- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- la polarizzazione;
- la frequenza utilizzata;
- la potenza massima immessa in antenna.

**SI ACCOGLIE AD ESCLUSIONE DELL'INDICAZIONE DELLA DITTA COSTRUTTRICE I QUANTO SI RITIENE NECESSARIO CONOSCERE SOLO I DATI TECNICI DELL'IMPIANTO**

*f. l'impegno dei gestori degli impianti a garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato.*

**NON ACCOLTA POICHE' IN SEDE DI ACQUISIZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO TALE RICHIESTA NON E' SUPPORTATA DA NESSUNA FONTE NORMATIVA. NELLA FASE DI CONTRATTAZIONE ECONOMICA, SI POTRA' CHIEDERE AL GESTORE UN CORRISPETTIVO SUPERIORE CHE CONSENTIRA' ALL'AMMINISTRAZIONE DI SVOLGERE IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI.**

**Comma 3** alla fine inserire:

*Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;*

**NON ACCOLTA. LA CONGRUITA' DEL SITO DEVE ESSERE VALUTATA DAI COMPETENTI UFFICI COMUNALI.**

*Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio;*

**NON ACCOLTA IN QUANTO TALI TERMINI SONO DETERMINATI DA NORME SPECIFICHE**

*Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro 24 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del programma stesso;*

*I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.*

**NON ACCOLTA. ESSENDO IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE SRB UN DOCUMENTO PROGRAMMATORIO DELL'USO DEL TERRITORIO. SI RITIENE, PERTANTO, DI UNIFORMARLO AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI AVENTI SCADENZA INDETERMINATA. PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE LE STESSE SONO GIA' DEFINITE ALL'ART. 7 COMMA 1 CATASTO DEGLI IMPIANTI.**

**Comma 4** (sostituire la frase seguente):

L'amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola

**con:**

*L'amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata*

**NON ACCOLTA. LE PROCEDURE SONO ASSOGETTATE AD ALTRA FONTE NORMATIVA L. 241/90**

**Comma 10 (NUOVO)**

*I Dirigenti dei Settori Tecnici del Comune di concerto con il responsabile dell'Ufficio Ambiente, acquisite le controdeduzioni dei Gestori e le eventuali osservazioni e memorie di cittadini, associazioni e comitati, predispongono, entro trenta giorni, un'istruttoria per il Consiglio Comunale che entro i*

*successivi novanta giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei Gestori, ed approva le modifiche al Piano di Localizzazione delle SRB.*

**NON ACCOLTA. IL NUOVO REGOLAMENTO PREVEDE UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA.**

## **Art. 12 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti**

### **Comma 4 (NUOVO)**

*I soggetti gestori degli impianti SRB dovranno, entro 1 anno dalla sua entrata in funzione, collegare gli impianti stessi alla rete in fibra ottica, dove possibile. Tramite tale rete dovrà pervenire il segnale "in ingresso" alle installazioni SRB. (La fibra ottica, nell'ambito del progetto digital divide, è prevista in forte espansione su tutto il territorio nazionale)( Ci risulta già presente nel Comune di Abano Terme).*

**PARZIALMENTE ACCOLTA RIFORMULANDO PER CHIAREZZA LETTERALE LA FRASE COME DI SEGUITO RIPORTATA: I SOGGETTI GESTORI DEGLI IMPIANTI SRB, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA FIBRA OTTICA, DOVRANNO COLLEGARE GLI IMPIANTI ALLA STESSA, DOVE POSSIBILE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. TRAMITE LA RETE IN FIBRA OTTICA DOVRA' PERVENIRE IL SEGNALE "IN INGRESSO" ALLA STAZIONE RADIO BASE.**

## **Art. 13 - Azioni di risanamento**

### **Sostituire l'ultimo capoverso del comma 3**

... A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori

**Con**

*I gestori sono obbligati ad adeguarsi.*

**NON ACCOLTA. SI RITIENE DI DOVER VALUTARE CASO PER CASO E CON OGNI SIGOLO GESTORE PER QUANTO CONCERNE EVENTUALI AZIONI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.**

## **Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo**

**Comma 1** alla fine inserire:

*oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.*

**ACCOLTA.**

### **In sostituzione integrale del comma 3 e 4 inserire**

*3. Oltre a quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione. A tal fine ciascun gestore dovrà versare alla Amministrazione Comunale entro il 30 gennaio di ciascun anno, quale contributo alla attività di controllo sui livelli di campo elettromagnetico, una somma annuale pari € 500,00 per ogni installazione SRB.*

**NON ACCOLTA. QUANTO PROPOSTO IN PARTE E' GIA' PREVISTO ALL'ART. 15 COMMA 3. SI RITIENE NECESSARIO, INOLTRE, RIMANDARE LE QUESTIONI ECONOMICHE ESCLUSIVAMENTE NELLE SEDI CONTRATTUALI.**

*4. Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia.*

**ACCOLTA. SI RITIENE PERTINENTE E SU TALE ASPETTO L'AMMINISTRAZIONE SI ERA RESA DISPONIBILE ANCHE DURANTE GLI INCONTRI PUBBLICI.**

**Art. 16 - Sanzioni amministrative implementare articolo:**

*Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Dirigente del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Dirigente del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo. In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione. Nel caso di installazione di impianto senza autorizzazione, o modifica intesa come spostamento dello stesso in altro sito senza autorizzazione, o di accertata inosservanza o inadempienza, sia delle prescrizioni riportate nel permesso a costruire, il titolare della concessione sarà dichiarato inottemperante alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e/o in violazione delle disposizioni di legge. In tal caso sarà disposta, a tutela della salute pubblica, l'immediata disattivazione dell'impianto e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti, il titolare qualora non provveda al risanamento di cui al presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 8.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Responsabile del procedimento. La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre, a conformità gli impianti medesimi. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dalla Amministrazione per potenziare la attività di controllo e per tutte le azioni di risanamento.*

**NON ACCOLTA. SI RITIENE SUFFICIENTE QUANTO FORMULATO DALL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO.**

In sostituzione dell'Art. 19

**Art. 19 - Entrata in vigore e norme transitorie**

*Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno essere autorizzate previo adeguamento alle norme del presente regolamento.*

**NON ACCOLTA. SI RITIENE ADEGUATO QUANTO GIA' INDICATO NELL'ART. 19.**